UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera della Giunta n. 15 in data 01.03.2019.

OGGETTO: Utilizzo graduatorie di pubblico concorso di altri Enti per assunzioni a tempo indeterminato. Criteri.

Per la regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Sofia Murgia

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Emanuele Cera

Il Segretario dott. Franco Famà

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 07.03.2019 al 22.03.2019

San Nicolò d'Arcidano, 07.03.2019

L'impiegato incaricato

Certifico che la presente delibera è copia conforme all'originale.

San Nicolò d'Arcidano,

L'impiegato incaricato











Unione dei Comuni del Terralbese

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 15	OGGETTO: Utilizzo graduatorie di pubblico concorso di altri Enti per
del 01.03.2019	assunzioni a tempo indeterminato. Criteri.

L'anno duemiladiciannove, il giorno primo del mese di marzo, con inizio alle ore 9.00 in San Nicolò D'Arcidano presso l'Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita la Giunta dell'Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai Signori Sindaci:

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
X	
X	
X	
	X X X

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele.

In assenza del Sindaco di Marrubiu Santucciu Andrea, partecipa alla seduta il proprio delegato e vice Corrias Luca;

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco.

LA GIUNTA

Premesso che:

- con delibera della Giunta dell'Unione n. 61 del 07.08.2018 è stato adottato provvisoriamente, al fine di rendere agevoli e spedite le procedure, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in vigore presso il Comune di San Nicolò d'Arcidano, nelle more dell'adozione di un nuovo regolamento nell'Unione dei Comuni del Terralbese, adottando come criterio generale il recepimento delle più recenti innovazioni in materia di personale, in particolare quelle relative alla riforma Madia;
- l'art. 35 del D.Lgs. N. 165 del 30 marzo 2001, stabilisce, al comma 7, che gli Enti Locali disciplinino le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, mediante il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge;
- ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000, la potestà regolamentare dell'Ente Locale si esercita, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, anche in materia di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

Richiamato l'art. 9 della Legge 16.01.2003, n. 3, il quale prevede che "a decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento

autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.

Visto l'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350, il quale prevede che, nelle more dell'adozione del predetto Regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

Dato atto che, secondo il parere espresso dall'ANCI in data 8/09/2004, il "previo accordo" previsto dall'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;

Considerato che la giurisprudenza ha chiarito che la modalità di reclutamento, mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre Amministrazioni, rappresenta regola generale, mentre l'indizione di un nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, ed inoltre lo scorrimento trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale, e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali (cfr.: sentenza n.14 del 28/07/2011 del Consiglio di Stato; T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 574/2011; la sentenza n.4329 del 31/07/2012 del Consiglio di Stato; Cons. Stato, ad. plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; sez. III, n. 6507 del 2011)";

Vista la Deliberazione del 11/09/2013 N.124 con cui la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, ha definitivamente chiarito il problema interpretativo di cui all'art. 3, comma 61, della L. N. 350/2003, circa lo stabilire il momento a cui rapportare il "previo accordo tra le Amministrazioni interessate", ai fini della legittimità dell'assunzione dell'idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente, per cui, a tal proposito, la Corte ha evidenziato come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano "alcun riferi mento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo", che concettualmente "implica l'intesa ed il consenso delle due Amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria;

Visto l'art. 14, comma 14 bis del D.L. 95 del 06 luglio 2012 (Spending Review), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre Amministrazioni;

Valutato che la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, la graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra Amministrazione risponde anche alla esigenza di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa;

Considerata la necessità di procedere al convenzionamento con altre Amministrazioni Comunali per l'utilizzo delle graduatorie in corso di validità da queste approvate in seguito a procedure selettive per posizioni a tempo indeterminato, in profili professionali uguali o analoghi a quelli oggetto di interesse, laddove il Comune non abbia proprie graduatorie in corso di validità approvate in conseguenza di procedure bandite per posti a tempo indeterminato;

Ritenuto che l'attuazione delle predette disposizioni legislative nonché, a completamento, pareri circolari, consentono ai Comuni interessati di realizzare, per un verso economie di atti amministrativi e di risorse pubbliche, e per un altro verso di ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, offrendo nel contempo, ai candidati che acquisiscono l'idoneità, possibilità di impiego più ampie, poiché attraverso la partecipazione ad un'unica selezione potrebbero essere assunti da uno degli Enti in oggetto, anziché dal solo Comune che ha bandito il concorso;

Dato atto che l'Amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente

nell'ambito del rapporto di lavoro da parte di tutte le Amministrazioni Pubbliche, principi che discendono direttamente dalle previsioni dell'articolo 97 Costituzione e che sono recati, quali corollari di questa previsione costituzionale, dall'articolo 35 del D. Lgs N. 65/2001, segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal comma 3 di tale disposizione, ai sensi della quale, "Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento (...)";

Ritenuto pertanto necessario predeterminare i criteri generali che orientino, in modo trasparente ed imparziale, l'individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare da parte dell'Amministrazione comunale, al fine di evitare azioni distorsive ed illegittime, rendendo il processo di scelta maggiormente leggibile e trasparente;

Tenuto conto tuttavia che il vigente Regolamento Ordinamento degli Uffici e dei Servizi non contiene una disciplina per l'utilizzo di graduatorie di altri Enti, da applicare per le necessità assunzionali dell'Amministrazione stessa;

Ritenuto necessario approvare il Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di altri Enti, come da schema allegato al presente atto deliberativo, che disciplina in numero quattro articoli: l'utilizzo di graduatorie di altri Enti, presupposti e condizioni, criteri e procedure per l'utilizzo di graduatorie di altri Enti, utilizzo ex ante approvazione graduatoria, utilizzo ex post approvazione graduatoria, autorizzazione ad altri Enti all'utilizzo di graduatorie del Comune, entrata in vigore;

Considerato che l'art. 48 comma 3 del D.Lgs. N. 267/2000 prevede la competenza della Giunta all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Amministrativo di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con votazione favorevole unanime;

DELIBERA

Di approvare, per i motivi citati in premessa, i quali formano parte integrante e sostanziale del presente atto, il Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di altri Enti, come da schema allegato al presente atto deliberativo, che disciplina in numero quattro articoli:

- l'utilizzo di graduatorie di altri enti;
- presupposti e condizioni;
- criteri e procedure per l'utilizzo di graduatorie di altri enti;
- utilizzo ex ante approvazione graduatoria;
- utilizzo ex post approvazione graduatoria; autorizzazione ad altri enti all'utilizzo di graduatorie del Comune;
- entrata in vigore.

Di trasmettere copia del presente atto alle OOSS e alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Di pubblicare il presente Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione all'impiego sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente, sotto sezione Organizzazione.

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di adottare i conseguenti atti di indirizzo e gestionali.